



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

DELIBERAZIONE NR. 1509 DEL 11/09/2025

OGGETTO: CONVENZIONE CON IMQ S.P.A. DI MILANO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA FINALIZZATA ALLA SORVEGLIANZA FISICA DI RADIOPROTEZIONE E ATTIVITA' DI FISICA MEDICA

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO AD INTERIM	DOTT. FRANCESCO LOCATI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO	DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che IMQ S.p.A. di Milano ha chiesto la stipula di una convenzione per l'erogazione di servizi di consulenza specialistica da parte della SC Fisica sanitaria, finalizzata alla sorveglianza fisica di radioprotezione ai sensi del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101;

Rilevato che le predette prestazioni possono essere assicurate dai dirigenti, in servizio presso questa ASST, iscritti negli elenchi degli esperti di radioprotezione come previsto dall'art. 128 del citato d.lgs. n. 101/2020, al di fuori dell'orario di lavoro;

Vista la deliberazione n. 2304 del 18 dicembre 2020, che autorizza i fisici dirigenti a svolgere le funzioni di esperto di radioprotezione da prestarsi in nome e per conto dell'ASST;

Acquisito il parere favorevole del direttore del Dipartimento diagnostica per immagini in ordine all'attinenza delle attività richieste ai fisici dirigenti con gli incarichi ricoperti in azienda, alla compatibilità con lo svolgimento delle attività istituzionali e alla condizione di assenza di conflitto di interessi;

Richiamati:

- l'art. 15 quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 "Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari";
- l'art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità, che rimanda alla stipula di apposito accordo, tra i soggetti istituzionali coinvolti, per la disciplina dell'attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, l'accesso e i limiti orari, il compenso e la motivazione;

- il regolamento aziendale vigente per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale, che definisce le modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni;

Ricordato che:

- le prestazioni di cui al predetto accordo saranno svolte fuori orario di servizio con un impegno quantificabile in 20 ore annuali di consulenza, oltre all'impegno previsto per i corsi di formazione;
- gli introiti derivanti, rientranti nell'ambito della libera professione/consulenza, saranno assegnati in quota parte ai professionisti che hanno svolto l'attività secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale e in quota parte al fondo di struttura della SC Fisica sanitaria sulla base della rendicontazione del direttore della stessa struttura;
- gli importi indicati nel contratto allegato al presente provvedimento sono comprensivi delle competenze aziendali, dell'aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a carico dell'azienda ove dovute;

Visto il testo della convenzione, allegato al presente atto con validità dal 15 settembre 2025 al 31 dicembre 2027;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;

Dato atto, altresì, che responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario ad interim e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di sottoscrivere con IMQ S.p.A. di Milano la convenzione per l'erogazione, nell'arco temporale 15 settembre 2025 – 31 dicembre 2027, di prestazioni di consulenza finalizzata alla sorveglianza fisica di radioprotezione e attività di fisica medica da parte dei fisici dirigenti a rapporto di lavoro esclusivo in servizio presso la SC Fisica sanitaria, iscritti negli elenchi di cui all'art. 128 del d.lgs. n. 101/2020 e autorizzati con deliberazione n. 2304/2020 allo svolgimento di attività in nome e per conto dell'ASST, con il supporto del personale tecnico di radiologia;
2. di dare atto che le prestazioni di cui al presente predetto accordo saranno svolte fuori orario di servizio;
3. di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione siano contabilizzati nel conto che identifica proventi in regime libero-professionale e siano assegnati, al netto delle quote descritte in premessa, al personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni e al fondo di struttura della SC Fisica sanitaria, sulla base di apposita rendicontazione del direttore della stessa struttura;
4. di incaricare la SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità (1) dell'emissione delle fatture sulla base della rendicontazione delle prestazioni da parte del direttore della SC Fisica sanitaria e (2) della ripartizione dei compensi come precisato in premessa e al punto 3 del presente dispositivo, previo introito del corrispettivo fatturato;
5. di precisare che, conseguentemente, l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo per l'azienda;

6. di dare atto che responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Locati

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA

FINALIZZATA ALLA SORVEGLIANZA FISICA DI RADIOPROTEZIONE E

ATTIVITÀ DI FISICA MEDICA

Tra

ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con recapito di posta elettronica certificata ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, C.F. e Partita IVA n. 04114370168, nella persona del Direttore generale dott. Francesco Locati, legale rappresentante (d'ora in poi detta anche "Azienda")

e

IMQ S.p.A. a socio unico, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di IMQ Group s.r.l., con sede legale in Milano, Via Quintiliano n. 43, con recapito di posta elettronica certificata direzione.imq@legalmail.it, C.F. e Partita IVA n. 12898410159 nella persona del legale rappresentante Fulvio Giorgi (d'ora in poi detta anche "Società")
"Azienda" e "Società" d'ora in poi definite congiuntamente "Parti" e singolarmente anche "Parte"

PREMESSO CHE:

a) la Società, con specifica richiesta all'Azienda, ha manifestato la volontà di stipulare una convenzione per prestazioni di consulenza in materia di radioprotezione e fisica medica da parte dell'équipe della SC Fisica sanitaria;

b) l'Azienda:

- considera lo svolgimento delle attività richieste, per tipologia e bacino di utenza cui sono rivolte, non in contrasto o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali;

- è in grado di erogare le suddette prestazioni tramite proprio personale in servizio

presso la SC Fisica sanitaria, eventualmente iscritto negli elenchi degli esperti di radioprotezione, laddove necessario, come previsto dall'art. 128 del d.lgs. 30 luglio 2020 n. 101;

- con apposito provvedimento n. 2304 adottato in data 18 dicembre 2020 ha autorizzato i fisici dirigente a rapporto di lavoro esclusivo in servizio presso la SC Fisica sanitaria allo svolgimento di attività in qualità di "esperto di radioprotezione" in nome e per conto dell'ASST a favore di soggetti pubblici e privati;

c) le Parti:

- danno atto e attestano che le attività previste dalla presente convenzione sono compatibili con le reciproche attività di istituto e/o societarie;

- si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire - ciascuno per i propri ambiti di competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate, con particolare riguardo a ogni forma di vigilanza e verifica di assenza di conflitto di interessi.

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE, COMPETENZE DELLE PARTI

2.1. L'Azienda si impegna a fornire alla Società, per il tramite dell'équipe della SC Fisica sanitaria, la consulenza in materia di radioprotezione a norma del d.lgs. 30 luglio 2020 n. 101, come meglio dettagliato di seguito.

2.2. L'attività di consulenza oggetto della presente convenzione, comprendente anche lo svolgimento delle funzioni di specialista in fisica medica e di esperto di radioprotezione, sarà garantita dai fisici dirigenti in servizio presso l'Azienda in possesso dei requisiti previsti dal citato d.lgs. n. 101/2020 per l'espletamento delle

suddette funzioni, con l'eventuale supporto dei tecnici di radiologia medica.

2.3. L'attività di consulenza includerà, inoltre:

- l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione personalizzati per il personale della Società, erogati in modalità remota o in presenza presso la sede della SC Fisica sanitaria e potranno prevedere sessioni pratiche presso sale di diagnostica o presso il blocco operatorio per controlli di qualità e misurazioni dosimetriche su apparecchiature radiologiche, utilizzando strumentazione in dotazione presso la SC Fisica sanitaria;
- attività di formazione organizzata dalla Società, da svolgersi presso la sede della stessa o altre aziende da questa designate;
- supporto per la certificazione di prodotti e sistemi di gestione, da svolgersi presso aziende identificate dalla Società;
- assistenza a prove presso i laboratori di misura della Società;
- consulenze in ambito radioprotezionistico, incluse attività di audit, redazione di documenti e implementazione di procedure.

L'attività di consulenza sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro ordinario e senza pregiudicare gli obblighi di servizio verso l'Azienda, che avranno sempre priorità.

2.4. L'attività di consulenza sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro e del debito orario dovuto all'Azienda nel corso di circa 2 prestazioni annuali programmate, con un impegno orario previsto di circa 20 ore annuali, garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate.

Art. 3 CORRISPETTIVI, MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO

3.1. Per le attività di consulenza, la Società corrisponderà all'Azienda:

- € 2.000,00 (duemila/00) per ogni corso di formazione della durata di 5 ore, con un

massimo di 10 partecipanti: i compensi per corsi con durata o modalità diverse

saranno concordati di volta in volta tra il direttore della SC Fisica sanitaria e la Società;

- € 120,00 (centoventi/00) all'ora per le attività di consulenza svolte dai dirigenti fisici;

- € 60,00 (sessanta/00) all'ora per le attività di consulenza svolte dai tecnici sanitari

di radiologia medica;

- il rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai

dipendenti dell'Azienda, debitamente documentate.

3.2. I compensi sopra indicati – ad esclusione delle somme dovute a titolo di rimborso

delle eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio - includono: (a) il compenso

professionale per i professionisti inclusi eventuali contributi previdenziali (base

imponibile per il calcolo IRAP e le quote riservate all'Azienda secondo la normativa

vigente), (b) una percentuale per la copertura dei costi aziendali, gestione contrattuale

e imposte a carico dell'Azienda, come previsto dai regolamenti aziendali. (c) una quota

destinata al fondo di struttura della SC Fisica sanitaria.

3.3. Gli importi sopraindicati si intendono al netto dell'IVA, se applicabile.

3.4. Il direttore della SC Fisica sanitaria trasmetterà alla SC Bilancio, programmazione

finanziaria e contabilità dell'Azienda (*pf.fatturazione@asst-pg23.it*) il prospetto dei

compensi professionali e delle quote destinate al fondo di struttura della SC Fisica

sanitaria.

3.5. Le fatture saranno trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML e tramite

il Sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle entrate, utilizzando il codice

destinatario: **MZO2A0U (terzo carattere lettera O, sesto carattere numero 0)**. Le

fatture inviate attraverso tale sistema saranno le uniche valide per la registrazione ai

fini fiscali.

3.6. La Società dovrà liquidare le fatture entro 30 (trenta) giorni fine mese dall'emissione.

3.7. Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all'imposta di bollo della presente convenzione, di cui l'Azienda si fa carico per l'assolvimento virtuale al momento della sottoscrizione.

3.8. L'Azienda erogherà i compensi di competenza dei professionisti entro 40 (quaranta) giorni dall'effettiva disponibilità delle somme liquidate dalla Società

Art. 4 DURATA

4.1. La presente convenzione ha validità dal 15 settembre 2025 e scadenza il 31 dicembre 2027, senza facoltà di tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la proroga della presente convenzione oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti.

4.2. Le Parti si riservano la possibilità di recesso unilaterale dalla convenzione prima della scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi per iscritto.

4.3. Le Parti convengono che nelle more dell'adozione degli accordi formali e dei relativi atti le eventuali prestazioni erogate dal 1 settembre 2024 siano regolate a norma della presente convenzione.

Art. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLE PARTI

5.1. Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive strutture organizzative saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle norme vigenti e, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.

5.2. Tutti i mezzi e gli strumenti che le Parti utilizzeranno in adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione dovranno essere idonei all'uso per il

quale sono destinati.

5.3. Le Parti si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza a osservare tutto quanto disposto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali” e sue successive modifiche e integrazioni e dal Regolamento UE 679/2016.

5.4. Ai fini dell’esecuzione della presente convenzione, ciascuna Parte si impegna a rispettare i principi normativi ed etici di cui al codice di comportamento aziendale pubblicato sul sito www.asst-pg23.it. La Società dichiara, altresì, di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo e/o procedure comunque idonee ad assicurare la conformità al d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e a prevenire i cd. “reati presupposto” previsti da tale normativa.

5.5. La Società si impegna, inoltre, a non assumere o conferire incarichi a dipendenti dell’Azienda che abbiano esercitato nei tre anni precedenti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei suoi confronti o di società a essa collegate (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro c.d. “*pantouflage*” o “*revolving doors*”).

5.6. L’Azienda garantisce idonea copertura assicurativa per la R.C. verso terzi derivante dall’attività di consulenza oggetto della presente convenzione svolta dai propri dipendenti in regime di libera professione. Nessuna responsabilità sarà attribuita all’Azienda stessa o ai professionisti per l’utilizzo di attrezzature e strumentazioni di proprietà della Società, salvi i casi di dolo o colpa grave o di eventuali usi impropri o non autorizzati.

5.7. La Società, inoltre, garantisce l’applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell’ambito dello svolgimento dell’attività in argomento e ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2008 n. 81 fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati a operare

i dipendenti dell'Azienda.

5.8. Le Parti concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi della presente convenzione deve essere trasmessa alle Parti contraenti agli indirizzi indicati nella prima pagina della presente convenzione e saranno considerate valide solo se inviate tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle Parti può, attraverso una notifica trasmessa all'altra Parte, cambiare il proprio indirizzo.

Art. 6 INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

6.1. La mancata realizzazione o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione o il mancato rispetto delle scadenze previste di una delle Parti per quanto di propria competenza, legittimeranno l'altra Parte a risolverla automaticamente e di diritto.

6.2. Violazioni a carico di una delle Parti per quanto di propria competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dalla presente convenzione in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l'altra Parte a risolverla automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell'Azienda a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Resta inteso fra le Parti che, qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, la presente convenzione si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla Parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che l'Azienda sarà

legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle Parti nei confronti dell'altra in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto.

Art. 7 CLAUSOLE VESSATORIE

Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione della presente convenzione è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna Parte, come risultato di giuste e reciproche negoziazioni; di conseguenza non sono applicabili gli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

Art. 8 FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE, IMPOSTA DI BOLLO

8.1. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso e con onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento.

8.2. Per espresso accordo delle Parti, esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

8.3. L'imposta di bollo prevista per la presente convenzione dalle normative vigenti viene assolta virtualmente dall'Azienda in ragione di € 16,00 per ogni 100 righe al momento della stipula e verrà addebitata alla Società in calce alla prima fattura tra gli oneri previsti per un importo complessivo di € 48,00 atteso che la presente convenzione si compone di n. 1 originale di 9 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Azienda

Per la Società

IL DIRETTORE GENERALE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

dott. Francesco Locati

Fulvio Giorgi

Dipartimento amministrativo
SC Affari generali
Il responsabile del procedimento dr.ssa Mariagiulia Vitalini
Pratica trattata da Nicola Carrara (tel. 035 267 4114)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1119/2025)

Oggetto: CONVENZION CON IMQ S.P.A. DI MILANO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA FINALIZZATA ALLA SORVEGLIANZA FISICA DI RADIOPROTEZIONE E ATTIVITA' DI FISICA MEDICA

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 07/07/2025

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

B i RICAVI derivanti dal presente provvedimento saranno contabilizzati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. aut/anno	n. sub- autorizzazione	importo imponibile	importo IVA	importo totale
406520010	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55c1-lett.c-d art 57-58 ccnl	anno 2025		€ 4.500,00		€ 4.500,00
406520010	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55c1-lett.c-d art 57-58 ccnl	Anno 2026		€ 4.500,00		€ 4.500,00
406520010	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55c1-lett.c-d art 57-58 ccnl	anno 2027		€ 4.500,00		€ 4.500,00
401810190	Contributi c/esercizio da privati vincolati	anno 2025		€ 3.000,00		€ 3.000,00
401810190	Contributi c/esercizio da privati vincolati	Anno 2026		€ 3.000,00		€ 3.000,00
401810190	Contributi c/esercizio da privati vincolati	Anno 2027		€ 3.000,00		€ 3.000,00

Bergamo, 08/07/2025

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1119/2025

ad oggetto:

CONVENZIONE CON IMQ S.P.A. DI MILANO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA FINALIZZATA ALLA SORVEGLIANZA FISICA DI RADIOPROTEZIONE E ATTIVITA' DI FISICA MEDICA

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	

DIRETTORE SANITARIO Facente funzione: Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Locati Francesco Angelo
Note:	

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
